



Delibera n. **35/2017** del Senato Accademico del **21/03/2017**

**OGGETTO: Proroga accordo quadro tra l'Università di Urbino e l'incubatore certificato di imprese innovative BP Cube srl**

N. o.d.g.: 06/02    Rep. n. 35/2017    Prot. n. 9170    UOR: UFFICIO RICERCA

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X				Piero TOFFANO	X			
Francesca ACCARRINO	X				Donatella DESIDERI	X			
Chiara ASCANIO	X				Vieri FUSI	X			
Marcos Nahuel MACERONI				X	Nicola GIANNELLI	X			
Marco CANGIOTTI				X	Jan Marten Ivo KLAVER	X			
Orazio CANTONI				X	Rosella PERSI	X			
Maria Elisa MICHELI	X				Elena VIGANO'	X			
Paolo PASCUCCI	X				Roberta PIERGIOVANNI	X			
Gino TAROZZI	X				Paola CECCAROLI	X			

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Il Senato Accademico

- vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- visto il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 luglio 2008 n. 121 recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" ed in particolare l'art. 1 con il quale è stato istituito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n.138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;
- visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 276/2013 del 26 giugno 2013;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2015 del 30 gennaio 2015 con la quale è stato approvato il testo dell'Accordo Quadro di collaborazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e BP CUBE SRL;
- visto l'Art. 2 del suddetto Accordo Quadro tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e BP CUBE SRL, che prevede che *"L'Università e l'Incubatore, nell'ambito del rapporto di collaborazione tra la realtà accademica e quella imprenditoriale, si propongono di avviare una serie di iniziative comuni, da formalizzare di volta in volta mediante intese specifiche, per la condivisione di competenze nei seguenti ambiti: - promuovere la nascita e sostenere lo sviluppo di iniziative imprenditoriali per la valorizzazione delle conoscenze e delle competenze frutto delle attività didattiche e di ricerca scientifica svolte in ambito accademico, promosse da ricercatori, laureati e studenti; - organizzazione di iniziative divulgative ed eventi finalizzati alla diffusione della cultura imprenditoriale, anche in collaborazione con altre istituzioni italiane o straniere; - elaborazione, progettazione e organizzazione di iniziative formative finalizzate alla formazione imprenditoriale ... [omissis]..."*;



Delibera n. **35/2017** del Senato Accademico del **21/03/2017**

- visto l'Art. 4 del suddetto Accordo Quadro tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e BP CUBE SRL che prevede che l'accordo stesso sia valido per 2 (due) anni dalla data di sottoscrizione, eventualmente prorogabili con apposito accordo scritto;
- visto l'Accordo Quadro di collaborazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e BP CUBE SRL sottoscritto dalle parti in data 10 febbraio 2015;
- considerato che l'Università e l'incubatore intendono continuare a collaborare per contribuire alla diffusione della cultura imprenditoriale, tramite la condivisione e lo scambio di competenze tra il mondo della ricerca e della formazione universitaria da un lato e il mondo imprenditoriale dall'altro;
- sentito il Direttore Generale;

delibera

1. di esprimere parere favorevole alla proroga per ulteriori 2 (due) anni dell'Accordo Quadro di collaborazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e BP CUBE SRL nel testo sotto riportato

**ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE  
TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO E BP CUBE SRL**

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede legale in Urbino (PU), Via Aurelio Saffi n. 2, c.f. 82002850418 e p.iva 00448830414 nella persona del Rettore prof. Vilberto Stocchi nato a Apecchio il 15 aprile 1954, autorizzato alla stipula del presente atto dal decreto di nomina sottoscritto dal Ministro dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca in data 8 settembre 2014, in seguito chiamata per brevità "Università"

e

la società BP Cube s.r.l. con sede legale in Fossombrone (PU), Viale Oberdan 46, 2, c.f. e p.iva 02511150415 nella persona del Rappresentante Legale dott. Alessandro Paolini nato a Urbino (PU) il 03 dicembre 1983, in seguito chiamata per brevità "Incubatore"

**premesse che:**

1. l'Università ha tra i suoi fini istituzionali, così come definiti nello Statuto, l'innovazione culturale, scientifica e tecnologica nella società, nonché, nelle forme che le sono proprie, lo sviluppo del territorio; per realizzare tali fini, ha già da tempo avviato iniziative per il sostegno all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro e per la valorizzazione dei prodotti della ricerca, anche attraverso la creazione di spin-off; ritiene opportuno implementare forme di sostegno alle iniziative imprenditoriali anche di studenti e laureati;
2. l'Incubatore ha quale oggetto sociale, in via prevalente, l'attività di incubazione di start-up, incluse le start-up innovative, nelle materie attinenti l'informatica e le telecomunicazioni, l'automazione, l'organizzazione e la gestione aziendale, il marketing e la comunicazione; e per il raggiungimento di tali scopi mette a disposizione delle start-up, a titolo esemplificativo e non esaustivo, strutture fisiche e/o virtuali, laboratori e spazi riservati, spazi comuni, sale riunioni, sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, macchinari per test, prove o prototipi, infrastrutture tecnologiche, centralino, fax, fotocopiatrice, videoproiettore, uffici, arredi e servizi generali. Inoltre, per il raggiungimento dello scopo sociale, la società può prestare servizi di consulenza e assistenza specialistica nei vari settori (brevetti, comunicazione, fiscale, contabile, contrattualistica etc.) sia nella fase iniziale, sia durante la fase di evoluzione



dell'idea/progetto. La società opera altresì nel campo della consulenza e formazione di imprese anche attraverso la collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche, partner finanziari, fondi di investimento, e si occupa di ricerca, selezione e sviluppo di idee imprenditoriali ad alto potenziale;

3. le parti, ritenendo che il sostegno all'imprenditorialità e l'innovazione nei sistemi di impresa siano fattori determinanti per lo sviluppo economico del territorio, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono contribuire alla diffusione della cultura imprenditoriale e instaurare un rapporto di stabile collaborazione al fine di favorire la condivisione e lo scambio di competenze tra il mondo della ricerca e della formazione universitaria da un lato e il mondo imprenditoriale dall'altro;

tutto ciò premesso

**si conviene e stipula quanto segue:**

**Art. 1 – Valore delle premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

**Art. 2 – Oggetto della convenzione**

L'Università e l'Incubatore, nell'ambito del rapporto di collaborazione tra la realtà accademica e quella imprenditoriale, si propongono di avviare una serie di iniziative comuni, da formalizzare di volta in volta mediante intese specifiche, per la condivisione di competenze nei seguenti ambiti:

- promuovere la nascita e sostenere lo sviluppo di iniziative imprenditoriali per la valorizzazione delle conoscenze e delle competenze frutto delle attività didattiche e di ricerca scientifica svolte in ambito accademico, promosse da ricercatori, laureati e studenti;
- organizzazione di iniziative divulgative ed eventi finalizzati alla diffusione della cultura imprenditoriale, anche in collaborazione con altre istituzioni italiane o straniere;
- elaborazione, progettazione e organizzazione di iniziative formative finalizzate alla formazione imprenditoriale.

Per la realizzazione delle attività sviluppate nell'ambito del presente accordo, le parti si dichiarano disponibili a individuare, compatibilmente con le effettive disponibilità, idonee soluzioni logistiche. In particolare, l'Università metterà a disposizione spazi da destinare ad eventi, convegni ed eventuali iniziative formative comuni; l'Incubatore consentirà l'accesso ai propri servizi di incubazione a sostegno di iniziative imprenditoriali proposte dall'Università.

L'Università inoltre, consentirà la pubblicazione di tale accordo-quadro.

**Art. 3 - Referenti**

L'Università indica quale proprio referente responsabile dell'Accordo il Prorettore pro tempore alle attività di terza missione, domiciliato per la sua carica presso il KTO – Knowledge Transfer Office, Via Saffi 2, 61029 Urbino PU.

L'Azienda da parte sua indica quale proprio referente responsabile dell'Accordo il dott. Alessandro Paolini, Amministratore dell'Azienda con sede in Viale Oberdan 46, 61034 Fossombrone (PU).

La sostituzione dei referenti potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle parti tramite comunicazione scritta della controparte.

Le due parti si consulteranno ogni volta che lo riterranno necessario e si riuniranno almeno una volta all'anno per concordare le azioni da intraprendere e fare un rendiconto di quelle compiute e dei loro risultati.



## Delibera n. **35/2017** del Senato Accademico del **21/03/2017**

Entrambe le parti manterranno i contatti necessari al fine di sviluppare quanto previsto nel presente accordo-quadro.

Le parti possono, per mutuo consenso, apportare integrazioni scritte al presente accordo; tali integrazioni avranno effetto dalla sottoscrizione e durata pari al tempo residuo di validità del presente accordo, che resta comunque in vigore, fino alla sua naturale scadenza.

### **Art. 4 – Inizio, durata e risoluzione dell'accordo**

Il presente accordo è valido per una durata di 2 (due) anni dalla sottoscrizione, eventualmente prorogabili con apposito accordo scritto.

Ambedue le parti potranno risolvere il presente contratto prima della scadenza prevista solo in presenza di comprovate ragioni che dovranno essere motivate e comunicate per iscritto dalla parte che intende avvalersi di esse. La risoluzione anticipata andrà comunicata in forma scritta alla controparte con un preavviso minimo di 3 (tre) mesi e non comporterà alcun diritto di una parte di avanzare nei confronti dell'altra richieste di risarcimento, eccezion fatta per l'ipotesi in cui le ragioni addotte non siano fondate e configurino un colposo inadempimento degli impegni assunti con la presente convenzione.

### **Art. 5 – Tutela del personale**

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello dell'Incubatore che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture dell'Incubatore e dell'Università, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al suo citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, esclusa la sorveglianza sanitaria.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale dell'Incubatore, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

### **Art. 6 – Obblighi di riservatezza**

Le Parti concordano di stabilire a priori per ogni progetto un opportuno livello di riservatezza delle informazioni scambiate.

In mancanza di esplicite decisioni in merito, le informazioni saranno considerate riservate e pertanto non liberamente divulgabili, salvo successiva autorizzazione risultante da comunicazione scritta. L'assenso alla pubblicazione non sarà irragionevolmente negato e la pubblicazione potrà essere rinviata solo con riguardo a strette considerazioni sulla tutelabilità della proprietà intellettuale scaturente dal progetto.

### **Art. 7 - Utilizzo del logo**

L'eventuale utilizzo da parte dell'Incubatore del logo "Università degli Studi di Urbino Carlo Bo" sarà subordinato alla richiesta scritta preventiva di autorizzazione, da rivolgere al Knowledge Transfer Office dell'Università, nella quale saranno dettagliati il tipo, la durata e le finalità di iniziativa, e al rilascio dell'autorizzazione stessa.



Delibera n. **35/2017** del Senato Accademico del **21/03/2017**

L'Incubatore consentirà a sua volta l'utilizzo del proprio logo "BP Cube Business Incubator" previa autorizzazione scritta (tramite mail [start@bpcube.com](mailto:start@bpcube.com)) nella quale verranno indicati i dettagli dell'iniziativa nella quale si vuole utilizzare tale logo.

**Art. 8 – Trattamento dei dati personali**

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione della presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali della controparte unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

**Art. 9 – Codice di comportamento**

L'Incubatore dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento dei lavoratori dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, di averne ricevuto copia e di impegnarsi alla sua osservanza sotto pena di risoluzione del rapporto.

**Art. 10 – Spese contrattuali**

Il presente atto è redatto in duplice copia ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e succ. mod. e int. Le eventuali spese di registrazione saranno ad esclusivo carico della parte richiedente la registrazione.

**Art. 11 - Controversie**

Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto, fermo restando che in caso di controversie, il foro competente sarà quello di Urbino.

Per l'Università:  
Il Rettore – Vilberto Stocchi

Per l'Incubatore:  
Alessandro Paolini

Urbino, .....